2026/1998

8.9.2026

Accordo, in forma di scambio di lettere, che modifica e integra l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)

A. ***Lettera dell'Unione***

Gentile Signore/Signora,

mi pregio di scriverLe in riferimento all'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) [1] (di seguito denominato «accordo PRIMA»). L'accordo PRIMA definiva i termini e le condizioni della partecipazione della Giordania a PRIMA. I termini e le condizioni sono quelli stabiliti nella decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio [2] (di seguito denominata «decisione PRIMA») e detto accordo rimane in vigore fintanto che resterà in vigore tale decisione. La decisione PRIMA prevedeva che le attività finali da finanziare nell'ambito di Orizzonte 2020, compresi gli inviti finali a presentare proposte nell'ambito dei programmi di lavoro annuali pertinenti, fossero avviate entro il 31 dicembre 2024 e, in casi debitamente giustificati, entro il 31 dicembre 2025. Al fine di prolungare le attività, è stato necessario modificare la decisione PRIMA e integrarla in Orizzonte Europa.

A seguito dell'adozione della decisione (UE) 2024/1167 del Parlamento europeo e del Consiglio [3] che modifica la decisione (UE) 2017/1324 (di seguito denominata «decisione PRIMA modificata») per quanto riguarda il proseguimento della partecipazione dell'Unione a PRIMA nell'ambito di Orizzonte Europa, è necessario modificare e integrare l'accordo PRIMA al fine di allinearlo alla decisione PRIMA modificata in modo da consentire alla Giordania di continuare a essere considerata uno Stato partecipante nell'ambito di Orizzonte Europa a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione PRIMA modificata. Inoltre, alla luce delle nuove regole finanziarie, è necessario integrare pienamente nell'accordo PRIMA le disposizioni di attuazione per l'assistenza reciproca, concluse a norma dell'articolo 2 dell'accordo PRIMA, come stabilito nel presente accordo in forma di scambio di lettere. Pertanto, al fine di modificare l'accordo PRIMA e integrare pienamente le modalità di attuazione dell'assistenza reciproca, si propongono le modifiche illustrate di seguito.

1. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«I termini e le condizioni della partecipazione della Giordania a PRIMA sono quelli stabiliti dalla decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio [4]. Le parti rispettano gli obblighi previsti dalla decisione (UE) 2017/1324 e adottano provvedimenti opportuni, in particolare fornendo tutta l'assistenza necessaria per garantire l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafi 3, 3 bis e 4, della medesima. Le modalità dettagliate dell'assistenza figurano nell'allegato.».

2. È inserito l'articolo 7 seguente:

«Le modalità dettagliate dell'assistenza necessaria per la cooperazione sono integrate sotto forma di allegato al presente accordo e ne costituiscono parte integrante.».

[1] Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) (GU UE L 348 del 29.12.2017, pag. 29).

[2] Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GU UE L 185 del 18.7.2017, pag. 1).

[3] Decisione (UE) 2024/1167 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la decisione (UE) 2017/1324 per quanto riguarda il proseguimento della partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) nell'ambito di Orizzonte Europa (GU UE L, 2024/1167 del 19.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1167/oj).

[4] Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GU UE L 185 del 18.7.2017, pag. 1).

3. Il seguente allegato è aggiunto all'accordo PRIMA:

«*ALLEGATO*

RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA A NORMA DELL'ARTICOLO 2

Le modalità di assistenza reciproca descritte nel presente allegato riguardano in particolare l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafi 3, 3 bis e 4, della decisione (UE) 2017/1324 per quanto riguarda le azioni indirette finanziate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), di tale decisione (di seguito denominate "azioni indirette").

Articolo 1

Audit, riesami e controlli

1. A norma dell'articolo 2 dell'accordo, le autorità giordane sono tenute a fornire l'assistenza necessaria per gli audit delle spese. In relazione a tali audit, il personale della struttura di attuazione di PRIMA (Fondazione PRIMA) e altre persone incaricate dalla Fondazione PRIMA, gli agenti della Commissione e altre persone incaricate dalla Commissione, nonché dalla Corte dei conti europea, hanno un accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti (sia in formato elettronico che cartaceo) e a tutte le informazioni necessarie per effettuare audit, riesami e controlli riguardo ai partecipanti alle azioni indirette stabiliti nel Regno hascemita di Giordania, conformemente alle rispettive competenze e alle norme applicabili, tra cui la decisione (UE) 2017/1324 e i termini e le condizioni applicabili stabiliti nei rispettivi contratti o convenzioni di sovvenzione.

Qualora l'attuazione di un'azione sia esternalizzata o sottodelegata, in tutto o in parte, o abbia richiesto l'aggiudicazione di un appalto o la concessione di un sostegno finanziario a terzi, il personale della Fondazione PRIMA e le altre persone da essa incaricate, gli agenti della Commissione e le altre persone da essa incaricate, nonché dalla Corte dei conti europea, possono svolgere audit, riesami e controlli conformemente alle rispettive competenze riguardo ai soggetti giuridici stabiliti nel Regno hascemita di Giordania.

2. Gli audit, i riesami e i controlli possono essere effettuati dopo la scadenza della decisione (UE) 2017/1324, modificata dalla decisione (UE) 2024/1167, o dell'accordo, o dopo la denuncia dell'accordo, a condizione che sia necessario per l'attuazione di PRIMA.

Articolo 2

Indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e della Procura europea (EPPO)

1. A norma dell'articolo 2 dell'accordo, le autorità giordane sono tenute a fornire l'assistenza necessaria per le indagini dell'OLAF. A tale riguardo, la Commissione (tramite l'OLAF) deve poter condurre indagini, comprese ispezioni e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e secondo le procedure di cui al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ([5]) e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]), al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una convenzione di sovvenzione, una decisione di sovvenzione o un contratto finanziati, direttamente o indirettamente, a norma della decisione (UE) 2017/1324, quale modificata dalla decisione (UE) 2024/1167.

([5]) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU UE L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

([6]) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU UE L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

Qualora l'attuazione di un'azione sia esternalizzata o sottodelegata, in tutto o in parte, o abbia richiesto l'aggiudicazione di un appalto o la concessione di un sostegno finanziario a terzi, l'OLAF deve poter svolgere le proprie indagini conformemente alle proprie competenze riguardo ai soggetti giuridici interessati stabiliti nel Regno hascemita di Giordania.

2. L'OLAF prepara ed effettua tali ispezioni e verifiche sul posto in stretta collaborazione con l'autorità giordana competente designata dal Regno hascemita di Giordania.

Ai fini del presente paragrafo, l'autorità giordana designata è il Consiglio superiore per la scienza e la tecnologia. L'OLAF notifica tempestivamente l'oggetto, lo scopo e la base giuridica delle ispezioni e verifiche all'autorità designata, affinché quest'ultima possa prestare l'assistenza necessaria. A tal fine, il personale delle autorità giordane competenti può partecipare alle ispezioni e verifiche sul posto.

3. Se lo desidera, l'autorità giordana designata può effettuare le ispezioni e verifiche sul posto congiuntamente all'OLAF.

4. Se i partecipanti interessati ad azioni indirette o i soggetti giuridici stabiliti nel Regno hascemita di Giordania si oppongono a un'ispezione o a una verifica sul posto, le autorità giordane, agendo in conformità delle norme nazionali, offrono al personale dell'OLAF l'assistenza necessaria per consentirgli di effettuare le ispezioni e verifiche sul posto in modo efficace e senza indebito ritardo.

5. L'OLAF provvede a informare le autorità giordane dei risultati di tali ispezioni e verifiche.

6. Le autorità giordane cooperano con la Procura europea ([7]) per consentirle di adempiere il suo dovere di indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, e i loro complici, conformemente alla legislazione applicabile.

Articolo 3

Informazione e consultazione

1. Le parti si scambiano regolarmente informazioni ai fini dell'assistenza reciproca a norma dell'accordo, salvo che le norme applicabili lo vietino, e, su richiesta di una delle parti, conducono consultazioni.

2. Le autorità giordane competenti informano la Commissione e/o l'OLAF, entro un termine ragionevole, delle informazioni di cui sono venute a conoscenza in merito a irregolarità presunte o accertate nella conclusione e/o nell'esecuzione di contratti o convenzioni di sovvenzione conclusi per attuare azioni indirette.

([7]) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU UE L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

Articolo 4

Riservatezza

Le parti tutelano le informazioni comunicate o acquisite in virtù dell'accordo, in qualsiasi forma si presentino, con le stesse modalità previste dalle loro disposizioni applicabili alla tutela di informazioni analoghe. Tali informazioni non sono comunicate a persone diverse da quelle della Fondazione PRIMA, delle istituzioni dell'Unione, degli Stati partecipanti o del Regno hascemita di Giordania che vi hanno accesso in ragione delle loro funzioni né tali informazioni possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle parti.».

La prego di confermare l'accordo del Suo governo su quanto precede. In caso di accordo con la presente lettera, quest'ultima, unitamente alla Sua risposta di conferma, costituisce un accordo, in forma di scambio di lettere, che modifica e integra l'accordo PRIMA. L'accordo in forma di scambio di lettere entra in vigore alla data in cui l'Unione e il Regno hascemita di Giordania si sono notificati reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di approvazione per la sua conclusione.

Voglia accettare, Signore/Signora, l'espressione della mia profonda stima.

Съставено в Брюксел на седми юли две хиляди двадесет и пета година.
Hecho en Bruselas, el siete de julio de dos mil veinticinco.
V Bruselu dne sedmého července dva tisíce dvacet pět.
Udfærdiget i Bruxelles den syvende juli to tusind og femogtyve.
Geschehen zu Brüssel am siebten Juli zweitausendfünfundzwanzig.
Kahe tuhande kahekümne viienda aasta juulikuu seitsmendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εφτά Ιουλίου δύο χιλιάδες είκοσι πέντε.
Done at Brussels on the seventh day of July in the year two thousand and twenty-five.
Fait à Bruxelles, le sept juillet deux mille vingt-cinq.
Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an seachtú lá d'Iúil sa bhliain dhá mhíle fiche a cúig.
Sastavljeno u Bruxellesu sedmog srpnja godine dvije tisuće dvadeset pete.
Fatto a Bruxelles, addì sette luglio duemilaventicinque.
Briselē, divi tūkstoši divdesmit piektā gada septītajā jūlijā.
Priimta du tūkstančiai dvidešimt penktų metų liepos septintą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezerhuszonötödik év július havának hetedik napján.
Magħmul fi Brussell, fis-seba jum ta' Lulju fis-sena elfejn u ħamsa u għoxrin.
Gedaan te Brussel, zeven juli tweeduizend vijfentwintig.
Sporządzono w Brukseli dnia siódmego lipca roku dwa tysiące dwudziestego piątego.
Feito em Bruxelas, em sete de julho de dois mil e vinte e cinco.
Întocmit la Bruxelles la șapte iulie două mii douăzeci și cinci.
V Bruseli siedmeho júla dvetisícdvadsaťpäť.
V Bruslju, sedmega julija dva tisoč petindvajset.
Tehty Brysselissä seitsemäntenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäviisi.
Som skedde i Bryssel den sjunde juli år tjugohundratjugofem.
حرر في بروكسل بتاريخ السابع من تموز لعام ألفين وخمسه وعشرين

От името на Европейския съюз
En nombre de la Unión Europea
Za Evropskou unii
På vegne af Den Europæiske Union
Im Namen der Europäischen Union
Euroopa Liidu nimel
Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
On behalf of the European Union
Au nom de l'Union européenne
Thar ceann an Aontais Eorpaigh
U ime Europske unije
A nome dell'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió nevében
F'isem l-Unjoni Ewropea
Namens de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Em nome da União Europeia
În numele Uniunii Europene
Za Európsku úniu
V imenu Evropske unije
Euroopan unionin puolesta
På Europeiska unionens vägnar



عن الإتحاد الأوروبي

B. ***Lettera del Regno hascemita di Giordania***

Gentile Signore/Signora,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto in data odierna la Sua lettera, che recita come segue:

«mi pregio di scriverLe in riferimento all'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) ([8]) (di seguito denominato "accordo PRIMA"). L'accordo PRIMA definiva i termini e le condizioni della partecipazione della Giordania a PRIMA. I termini e le condizioni sono quelli stabiliti nella decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio ([9]) (di seguito denominata "decisione PRIMA") e detto accordo rimane in vigore fintanto che resterà in vigore tale decisione. La decisione PRIMA prevedeva che le attività finali da finanziare nell'ambito di Orizzonte 2020, compresi gli inviti finali a presentare proposte nell'ambito dei programmi di lavoro annuali pertinenti, fossero avviate entro il 31 dicembre 2024 e, in casi debitamente giustificati, entro il 31 dicembre 2025. Al fine di prolungare le attività, è stato necessario modificare la decisione PRIMA e integrarla in Orizzonte Europa.

A seguito dell'adozione della decisione (UE) 2024/1167 del Parlamento europeo e del Consiglio ([10]) che modifica la decisione (UE) 2017/1324 (di seguito denominata "decisione PRIMA modificata") per quanto riguarda il proseguimento della partecipazione dell'Unione a PRIMA nell'ambito di Orizzonte Europa, è necessario modificare e integrare l'accordo PRIMA al fine di allinearlo alla decisione PRIMA modificata in modo da consentire alla Giordania di continuare a essere considerata uno Stato partecipante nell'ambito di Orizzonte Europa a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione PRIMA modificata. Inoltre, alla luce delle nuove regole finanziarie, è necessario integrare pienamente nell'accordo PRIMA le disposizioni di attuazione per l'assistenza reciproca, concluse a norma dell'articolo 2 dell'accordo PRIMA, come stabilito nel presente accordo in forma di scambio di lettere. Pertanto, al fine di modificare l'accordo PRIMA e integrare pienamente le modalità di attuazione dell'assistenza reciproca, si propongono le modifiche illustrate di seguito.

1. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"I termini e le condizioni della partecipazione della Giordania a PRIMA sono quelli stabiliti dalla decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio ([11]). Le parti rispettano gli obblighi previsti dalla decisione (UE) 2017/1324 e adottano provvedimenti opportuni, in particolare fornendo tutta l'assistenza necessaria per garantire l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafi 3, 3 bis e 4, della medesima. Le modalità dettagliate dell'assistenza figurano nell'allegato.".

2. È inserito l'articolo 7 seguente:

"Le modalità dettagliate dell'assistenza necessaria per la cooperazione sono integrate sotto forma di allegato al presente accordo e ne costituiscono parte integrante.".

([8]) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) (GU UE L 348 del 29.12.2017, pag. 29).

([9]) Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GU UE L 185 del 18.7.2017, pag. 1).

([10]) Decisione (UE) 2024/1167 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la decisione (UE) 2017/1324 per quanto riguarda il proseguimento della partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) nell'ambito di Orizzonte Europa (GU UE L, 2024/1167, 19.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1167/oj).

([11]) Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GU UE L 185 del 18.7.2017, pag. 1).

3. Il seguente allegato è aggiunto all'accordo PRIMA:

"ALLEGATO

RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA A NORMA DELL'ARTICOLO 2

Le modalità di assistenza reciproca descritte nel presente allegato riguardano in particolare l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafi 3, 3 bis e 4, della decisione (UE) 2017/1324 per quanto riguarda le azioni indirette finanziate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), di tale decisione (di seguito denominate 'azioni indirette').

Articolo 1

Audit, riesami e controlli

1. A norma dell'articolo 2 dell'accordo, le autorità giordane sono tenute a fornire l'assistenza necessaria per gli audit delle spese. In relazione a tali audit, il personale della struttura di attuazione di PRIMA (Fondazione PRIMA) e altre persone incaricate dalla Fondazione PRIMA, gli agenti della Commissione e altre persone incaricate dalla Commissione, nonché dalla Corte dei conti europea, hanno un accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti (sia in formato elettronico che cartaceo) e a tutte le informazioni necessarie per effettuare audit, riesami e controlli riguardo ai partecipanti alle azioni indirette stabiliti nel Regno hascemita di Giordania, conformemente alle rispettive competenze e alle norme applicabili, tra cui la decisione (UE) 2017/1324 e i termini e le condizioni applicabili stabiliti nei rispettivi contratti o convenzioni di sovvenzione.

Qualora l'attuazione di un'azione sia esternalizzata o sottodelegata, in tutto o in parte, o abbia richiesto l'aggiudicazione di un appalto o la concessione di un sostegno finanziario a terzi, il personale della Fondazione PRIMA e le altre persone da essa incaricate, gli agenti della Commissione e le altre persone da essa incaricate, nonché dalla Corte dei conti europea, possono svolgere audit, riesami e controlli conformemente alle rispettive competenze riguardo ai soggetti giuridici stabiliti nel Regno hascemita di Giordania.

2. Gli audit, i riesami e i controlli possono essere effettuati dopo la scadenza della decisione (UE) 2017/1324, modificata dalla decisione (UE) 2024/1167, o dell'accordo, o dopo la denuncia dell'accordo, a condizione che sia necessario per l'attuazione di PRIMA.

Articolo 2

Indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e della Procura europea (EPPO)

1. A norma dell'articolo 2 dell'accordo, le autorità giordane sono tenute a fornire l'assistenza necessaria per le indagini dell'OLAF. A tale riguardo, la Commissione (tramite l'OLAF) deve poter condurre indagini, comprese ispezioni e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e secondo le procedure di cui al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ([12]) e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([13]), al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una convenzione di sovvenzione o decisione di sovvenzione o a un contratto finanziati, direttamente o indirettamente, a norma della decisione (UE) 2017/1324, quale modificata dalla decisione (UE) 2024/1167.

([12]) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU UE L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

([13]) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU UE L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

Qualora l'attuazione di un'azione sia esternalizzata o sottodelegata, in tutto o in parte, o abbia richiesto l'aggiudicazione di un appalto o la concessione di un sostegno finanziario a terzi, l'OLAF deve poter svolgere le proprie indagini conformemente alle proprie competenze riguardo ai soggetti giuridici interessati stabiliti nel Regno hascemita di Giordania.

2. L'OLAF prepara ed effettua tali ispezioni e verifiche sul posto in stretta collaborazione con l'autorità giordana competente designata dal Regno hascemita di Giordania.

Ai fini del presente paragrafo, l'autorità giordana designata è il Consiglio superiore per la scienza e la tecnologia. L'OLAF notifica tempestivamente l'oggetto, lo scopo e la base giuridica delle ispezioni e verifiche all'autorità designata, affinché quest'ultima possa prestare l'assistenza necessaria. A tal fine, il personale delle autorità giordane competenti può partecipare alle ispezioni e verifiche sul posto.

3. Se lo desidera, l'autorità giordana designata può effettuare le ispezioni e verifiche sul posto congiuntamente all'OLAF.

4. Se i partecipanti interessati ad azioni indirette o i soggetti giuridici stabiliti nel Regno hascemita di Giordania si oppongono a un'ispezione o a una verifica sul posto, le autorità giordane, agendo in conformità delle norme nazionali, offrono al personale dell'OLAF l'assistenza necessaria per consentirgli di effettuare le ispezioni e verifiche sul posto in modo efficace e senza indebito ritardo.

5. L'OLAF provvede a informare le autorità giordane dei risultati di tali ispezioni e verifiche.

6. Le autorità giordane cooperano con la Procura europea ([14]) per consentirle di adempiere il suo dovere di indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, e i loro complici, conformemente alla legislazione applicabile.

Articolo 3

Informazione e consultazione

1. Le parti si scambiano regolarmente informazioni ai fini dell'assistenza reciproca a norma dell'accordo, salvo che le norme applicabili lo vietino, e, su richiesta di una delle parti, conducono consultazioni.

2. Le autorità giordane competenti informano la Commissione e/o l'OLAF, entro un termine ragionevole, delle informazioni di cui sono venute a conoscenza in merito a irregolarità presunte o accertate nella conclusione e/o nell'esecuzione di contratti o convenzioni di sovvenzione conclusi per attuare azioni indirette.

([14]) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ('EPPO') (GU UE L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

Articolo 4

Riservatezza

Le parti tutelano le informazioni comunicate o acquisite in virtù dell'accordo, in qualsiasi forma si presentino, con le stesse modalità previste dalle loro disposizioni applicabili alla tutela di informazioni analoghe. Tali informazioni non sono comunicate a persone diverse da quelle della Fondazione PRIMA, delle istituzioni dell'Unione, degli Stati partecipanti o del Regno hascemita di Giordania che vi hanno accesso in ragione delle loro funzioni né tali informazioni possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle parti.".

La prego di confermare l'accordo del Suo governo su quanto precede. In caso di accordo con la presente lettera, quest'ultima, unitamente alla Sua risposta di conferma, costituisce un accordo, in forma di scambio di lettere, che modifica e integra l'accordo PRIMA. L'accordo in forma di scambio di lettere entra in vigore alla data in cui l'Unione e il Regno hascemita di Giordania si sono notificati reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di approvazione per la sua conclusione.».

Mi pregio confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera e che la lettera dell'Unione e la presente lettera del Regno hascemita di Giordania costituiscono un accordo in forma di scambio di lettere che modifica e integra l'accordo PRIMA conformemente alla Sua proposta.

Voglia accettare, Signore/Signora, l'espressione della mia profonda stima.

حرر في بروكسل بتاريخ السابع من تموز لعام ألفين وخمسه وعشرين
Съставено в Брюксел на седми юли две хиляди двадесет и пета година.
Hecho en Bruselas, el siete de julio de dos mil veinticinco.
V Bruselu dne sedmého července dva tisíce dvacet pět.
Udfærdiget i Bruxelles den syvende juli to tusind og femogtyve.
Geschehen zu Brüssel am siebten Juli zweitausendfünfundzwanzig.
Kahe tuhande kahekümne viienda aasta juulikuu seitsmendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εφτά Ιουλίου δύο χιλιάδες είκοσι πέντε.
Done at Brussels on the seventh day of July in the year two thousand and twenty five.
Fait à Bruxelles, le sept juillet deux mille vingt-cinq.
Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an seachtú lá d'Iúil sa bhliain dhá mhíle fiche a cúig.
Sastavljeno u Bruxellesu sedmog srpnja godine dvije tisuće dvadeset pete.
Fatto a Bruxelles, addì sette luglio duemilaventicinque.
Briselē, divi tūkstoši divdesmit piektā gada septītajā jūlijā.
Priimta du tūkstančiai dvidešimt penktų metų liepos septintą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezerhuszonötödik év július havának hetedik napján.
Magħmul fi Brussell, fis-seba jum ta' Lulju fis-sena elfejn u ħamsa u għoxrin.
Gedaan te Brussel, zeven juli tweeduizend vijfentwintig.
Sporządzono w Brukseli dnia siódmego lipca roku dwa tysiące dwudziestego piątego.
Feito em Bruxelas, em sete de julho de dois mil e vinte e cinco.
Întocmit la Bruxelles la șapte iulie două mii douăzeci și cinci.
V Bruseli siedmeho júla dvetisícdvadsaťpäť.
V Bruslju, sedmega julija dva tisoč petindvajset.
Tehty Brysselissä seitsemäntenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäviisi.

عن المملكة الأردنية الهاشمية
За Хашемитско кралство Йордания
Por el Reino Hachemí de Jordania
Za Jordánské hášimovské království
For Det Hashemitiske Kongerige Jordan
Für das Haschemitische Königreich Jordanien
Jordaania Hašimiidi Kuningriigi nimel
Για το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας
For the Hashemite Kingdom of Jordan
Pour le Royaume hachémite de Jordanie
Thar ceann Ríocht Haisimíteach na hIordáine
Za Hašemitsku Kraljevinu Jordan
Per il Regno hascemita di Giordania
Jordānijas Hāšimītu Karalistes vārdā –
Jordanijos Hašimitų Karalystės vardu
a Jordán Hásimita Királyság részéről
Għar-Renju Ħaxemita tal-Ġordan
Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië
W imieniu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego
Pelo Reino Haxemita da Jordânia
Pentru Regatul Haşemit al Iordaniei
Za Jordánske hášimovské kráľovstvo
Za Hašemitsko kraljevino Jordanijo
Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan puolesta
På Hashimitiska konungarikets vägnar